

N. 42722/2007 R.G.

SENT. N° 846/09
REP. N° 646/09



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII , nella persona della Dott.ssa Lorenza Zuffada, ai sensi dell'art. 281-sexies C.p.c. pronuncia, dandone lettura in udienza, la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da:

[REDACTED]

con l' Avv. G. Spagnuoli

contro

[REDACTED]

con l'Avv. M. A. Di Bella

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato in data 14.6.2007, la [redacted] ha convenuto in giudizio il Condominio [redacted] per sentir annullare e/o dichiarare nulla la delibera assunta in data 15.5.2007 del condominio, relativa al rigetto della variazione degli articoli 40 e 41 del regolamento condominiale.

Si costituiva in giudizio il Condominio [redacted] chiedendo il rigetto delle domande formulate da parte attrice in quanto illegittime e infondate con vittoria delle spese di giudizio.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 c.p.c., sesto comma, su istanza delle parti la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale e viene trattenuta in decisione.

L'attrice descrive le caratteristiche di ubicazione della propria unità immobiliare sita al piano terreno dello stabile in causa, specificato l'uso potenziale ed effettivo fatto dalla stessa rispetto all'ascensore principale dello stabile, contesta il criterio di ripartizione delle spese per manutenzione straordinaria, come previsto dal regolamento condominiale.

Il condominio costituito ha eccepito che non sono state impugnate le delibere di approvazione del consuntivo e del preventivo relative alle suddette spese che anzi sono state pagate dalla conduttrice dell'immobile sebbene con riserva di ripetizione.

Il Giudice rileva che la domanda principale formulata nel presente giudizio riguarda il rigetto delle domande di modifica degli articoli 40 e 41 del regolamento condominiale e che dai documenti in atti parrebbe che l'assemblea dei condomini riunitasi in data 15.5.2007 e validamente costituita, abbia legittimamente manifestato la propria volontà di non modificare il regolamento contrattuale.

Per quanto sopra le domande formulate dalla [redacted] vanno respinte, in ossequio al principio generale per cui il giudice non può entrare nel merito della deliberazione dell'assemblea.

La facoltà di impugnativa è infatti limitata alle ipotesi di violazioni di legge e del regolamento condominiale, per cui i poteri del giudice in materia sono limitati al sindacato di legittimità e non al merito, all'opportunità e all'equità della deliberazione (Cass. civ. n. 2767/1968).

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



P.Q.M.

Il Giudice di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, respinta ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Respinge le domande formulate da parte attrice;
- 2) Condanna la [REDACTED], alla rifusione in favore del Condominio di [REDACTED] [REDACTED] Milano delle spese di giudizio quantificate in complessivi € 3.072,00 (di cui € 1.482,00 per diritti, € 90,00 per spese ed € 1.500,00 per onorari) oltre accessori di legge.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 21 gennaio 2009

Il Giudice
(Dott.ssa Lorenza Zuffada)

